

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

02

SCISSIONE - Aspetti fiscali

FISCALE

03

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modelli REDDITI - REDDITI SC - Modello 2021

LAVORO

04

PREVIDENZA

05

PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

SETTORI PARTICOLARI

06

OPERAZIONI PARTICOLARI - Cessioni/prestazioni gratuite

**08**

## **Leggi In evidenza**

**09**

## **Scadenze**

# Notizie

Operazioni straordinarie

## SCISSIONE

Aspetti fiscali - Scissione asimmetrica finalizzata alla separazione dell'attività dei soci - Profili abusivi - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.6.2021 n. 435)

Con riferimento alle imposte sui redditi e l'IVA, si conferma l'assenza di abuso del diritto ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000 in caso di una scissione societaria asimmetrica non proporzionale di una società operativa in favore di una beneficiaria neocostituita a cui vengono assegnati contestualmente:

- una parte dei terreni e dei fabbricati di proprietà della scissa;
- il 25% delle partecipazioni di minoranza detenute dalla medesima in un'altra società.

### *Scissioni asimmetriche non proporzionali*

Secondo quanto previsto dall'[art. 173](#) del TUIR, la scissione totale o parziale di una società, in altre preesistenti o di nuova costituzione, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società, comprese quelle relative alle rimanenze e all'avviamento (principio della neutralità fiscale).

Tale principio vale anche per le scissioni non proporzionali, ossia quelle nelle quali la compagine della società beneficiaria neocostituita non corrisponde a quella della scissa.

A seguito della scissione, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti attraverso la scissione neutrale, concorreranno poi alla formazione del reddito della società nel caso in cui i beni:

- usciranno dalla sfera imprenditoriale;
- verranno ceduti a titolo oneroso;
- diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento;
- verranno assegnati ai soci oppure destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sempre applicando il principio della neutralità fiscale, il cambio delle partecipazioni originarie non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito in capo ai soci della società scissa, salvo eventuali conguagli in denaro.

### *Assenza di profili abusivi*

Con riferimento alla disciplina sull'abuso del diritto ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000, nel caso di specie si afferma che l'operazione di scissione parziale non proporzionale non origina alcun vantaggio fiscale indebito, risultando un "atto fisiologico a rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla società beneficiaria", purché vengano rispettate le disposizioni dell'[art. 173](#) del TUIR.

Si precisa anche ai fini IVA questa operazione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito, perché sono valide le medesime ragioni sopra esposte. Pertanto, secondo la disciplina IVA, all'operazione di scissione si applicano l'[art. 2](#) co. 3 del DPR 633/72 ed eventualmente l'[art. 19-bis2](#) co. 7 del DPR 633/72, il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA dei beni ammortizzabili e dei fabbricati, qualora ne sussistano i presupposti.

---

art. 10 L. 27.7.2000 n. 212

art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.6.2021 n. 435

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2021 - "Niente abuso in caso di scissione asimmetrica non proporzionale" - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Scissione" - Sanna S.*

## ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modelli REDDITI - REDDITI SC - Modello 2021 - Imposte sui redditi e IRAP - Determinazione - Disposizioni rilevanti (circ. Assonime 23.6.2021 n. 20)

Con la circ. 23.6.2021 n. 20, Assonime illustra le disposizioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IRES e IRAP da indicare nei modelli REDDITI e IRAP 2021.

Di seguito, ne sono esaminate due.

### *Misura delle percentuali d'acconto*

Nel ricordare la misura delle rate d'acconto, la circolare in esame sembra omettere le modifiche apportate dall'[art. 58](#) del DL 124/2019, il quale ha mutato, a regime, detta misura per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorre versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). La disposizione ha avuto effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca).

La novità interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano "per trasparenza" redditi di tali soggetti (di cui all'[art. 12-quinquies](#) co. 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. [93](#) e 28.6.2019 n. [64](#)):

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR;

- applicano il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 54 ss. della L. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio di cui all'[art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Pertanto, per tali soggetti, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"):

- sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%;

- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Per gli altri contribuenti, resta ferma la consueta bipartizione e, quindi, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"):

- la prima rata di acconto va versata in misura pari al 40%;

- la seconda rata di acconto è dovuta nella misura del 60%;

- se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

### *Deducibilità dei canoni di leasing immobiliare dalla base imponibile IRAP*

Un'ulteriore questione affrontata dalla circolare in commento è costituita dalla deducibilità dei canoni di *leasing* immobiliare dalla base imponibile IRAP.

Si ricorda che, in ambito IRAP, i canoni di locazione finanziaria sono deducibili per l'ammontare stanziato nella voce B.8 del Conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi ad essi relativa, desunta dal contratto ([art. 5](#) co. 3 del DLgs. 446/97).

Ai fini IRAP, nessun rilievo assumono, quindi, i limiti di deducibilità che caratterizzano le imposte sui redditi (circ. Assonime 28.5.2012 n. 14, Assilea 28.5.2012 n. 18 e Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n. 17, § 6).

In deroga a tale principio generale, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 23.6.2010 n. [38](#), § 1.6) e le istruzioni al modello IRAP, nei *leasing* immobiliari va considerata indeducibile anche la quota di canone

riferibile al terreno pertinenziale (ex [art. 36](#) co. 7 e 7-bis del DL 223/2006, conv. L. [248/2006](#)).

Tale interpretazione si fonda sul tenore letterale della norma, che fa generico riferimento alle "quote di ammortamento deducibili", senza specificarne l'ambito impositivo. Essa è stata sempre avversata dalla dottrina (cfr., ad esempio, circ. Assonime 34/2009), secondo la quale il valore indeducibile delle suddette aree dovrebbe essere assunto secondo i corretti criteri di redazione del bilancio.

Infatti, l'[art. 36](#) co. 7 del DL 223/2006 è anteriore alle modifiche recate alla disciplina dell'IRAP dalla L. [244/2007](#): quest'ultima, introducendo il principio di derivazione diretta dal bilancio dei componenti positivi e negativi del valore della produzione, dovrebbe aver "disattivato", ai fini del tributo regionale, l'applicazione delle regole fiscali da esso dettate, sostituendole con la corretta applicazione dei principi contabili (ex [art. 5](#) co. 5 del DLgs. 446/97).

In tale solco si pone anche Cass. 15.3.2021 n. [7183](#), secondo la quale, ai fini IRAP, la deduzione dei canoni di *leasing* immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico, ad eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, indeducibile per dato normativo.

Assonime condivide il principio espresso dall'ordinanza, che appare altresì estensibile a tutti gli oneri per cui sono posti limiti di deducibilità nell'ambito delle imposte sui redditi (essenzialmente, auto e telefonia).

---

art. 118 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 84 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 89 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.3.2021 n. 133Principio

di diritto Agenzia Entrate 23.3.2021 n. 7

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2021 - "Per i dividendi conta la maturazione" - Redazione*

Cass. 15.3.2021 n. 7183

## Lavoro

### PREVIDENZA

Introduzione dell'assegno "ponte" - Assegno temporaneo - Novità del DL 8.6.2021 n. 79 - Attuazione (messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371)

Con il messaggio INPS 22.6.2021 n. [2371](#), in materia di assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL [79/2021](#), sono state indicate le modalità per presentare le relative domande, con la precisazione per cui la domanda va presentata entro e non oltre il 31.12.2021 e deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.

#### *Presupposti e requisiti richiesti*

L'assegno temporaneo di cui al DL [79/2021](#) è riconosciuto dall'1.7.2021 al 31.12.2021 in favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ex [art. 2](#) del DL 69/88, conv. L. [153/88](#), in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affidamento preadottivo).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all'[art. 2](#) del DL 79/2021.

#### *Misura dell'assegno temporaneo*

Gli importi spettanti - maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità - sono indicati nella

tabella di cui all'allegato 1 del DL [79/2021](#) e variano a seconda dell'ISEE posseduto. In particolare:

- fino a 7.000,00 euro si ha diritto a percepire l'assegno nell'importo massimo pari a 167,50 euro per ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 figli minori;
- oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura.

### **Compatibilità**

La misura è compatibile con:

- il reddito di cittadinanza;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- le misure indicate all'[art. 3](#) co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare ex [art. 2](#) del DL 69/88, tra cui: l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l'assegno di natalità; il premio alla nascita; il fondo di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali di cui all'[art. 12](#) co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR e con gli assegni familiari previsti dal DPR [797/55](#).

### **Presentazione delle domande**

La domanda per beneficiare della misura va presentata all'INPS attraverso i seguenti canali:

- in modalità telematica (dall'1.7.2021 sarà disponibile la procedura dedicata sul sito dell'INPS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato.

Per le domande presentate entro il 30.9.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio 2021; per le domande presentate dopo il 30.9.2021 la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

---

art. 1 DL 8.6.2021 n. 79

Messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2021 - "L'assegno temporaneo non spetta con ISEE oltre i 50.000 euro" - Gianola*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno temporaneo" - Tombari E.*

---

## **PREVIDENZA**

**Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2021 (circ. INPS 21.6.2021 n. 88)**

La circ. INPS 21.6.2021 n. [88](#) riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2021. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR).

### **Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti**

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, determinate in base alle diverse percentuali introdotte dalla L. [145/2018](#), scomputate dal reddito dell'anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92). Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl, dichiarati nel modello REDDITI SC.

I soci di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, anche la parte del reddito d'impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Recependo la posizione andata affermandosi in giurisprudenza, di cui l'Istituto ha preso atto nella circ. 10.6.2021 n. [84](#), viene precisato che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività

commerciali derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Con riguardo ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'[art. 1](#) co. 3 della L. 142/2001, nella circ. 17.2.2021 n. [29](#), l'INPS aveva chiarito l'iscrivibilità di tali soggetti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani con conseguente obbligo di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF. In tale occasione era stato osservato che, in base all'[art. 1](#) co. 114 della L. 208/2015, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ([art. 50](#) del TUIR) e che tale reddito, ove sussista l'iscrizione nella Gestione artigiani, "deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d'impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell'importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale". Nella circolare in commento viene specificato che occorre far riferimento al reddito dichiarato nei righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice "3" soci cooperative artigiani nella colonna 4.

#### **Base imponibile contributiva per la Gestione separata**

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e quello proveniente - se adottato dal professionista - dal regime di vantaggio o forfetario. I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi, i quadri RE, RH e LM. Per i contributi alla Gestione separata dovuti sulle indennità percepite nel periodo d'imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari si fa riferimento al rigo RL26 (circ. INPS [128/2019](#), § 4.2).

In caso di produzione di reddito da lavoro autonomo professionale con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, la sezione II del quadro RR deve essere compilata anche nei casi in cui:

- il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
- sul reddito da lavoro autonomo prodotto sia stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (come "contribuzione soggettiva");
- sia stato raggiunto il massimale di reddito come parasubordinato, così che non sarà assoggettato a contribuzione il reddito derivante dall'attività professionale.

#### **Termini di versamento**

Relativamente ai versamenti, per il saldo e gli acconti dei contributi previdenziali liquidati nella dichiarazione operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97), con applicabilità delle eventuali proroghe dei versamenti che dovessero essere disposte.

A parte il richiamo al differimento dal 17.5.2021 al 20.8.2021 del versamento della prima rata dei contributi fissi 2021 per artigiani e commercianti, nella circolare in commento non consta alcun riferimento all'esonero contributivo che, per gli iscritti alla Gestione separata, dovrebbe operare, al ricorrere delle condizioni che saranno definite in un prossimo decreto del Ministero del Lavoro, con riguardo ai contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021.

---

art. 10 co. 1 DLgs. 9.7.1997 n. 241

art. 18 co. 4 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 21.6.2021 n. 88

Circolare INPS 17.2.2021 n. 29

Circolare INPS 10.6.2021 n. 84

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2021 - "Redditi di capitale dei soci di srl senza attività lavorativa fuori dal quadro RR" - Rivetti*

Settori particolari

## **OPERAZIONI PARTICOLARI**

Cessioni/prestazioni gratuite - Cessione gratuita di beni per fini di solidarietà sociale - Beni non più commercializzati - Esclusione da imposizione - Condizioni (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 22.6.2021 n. 8)

Con la consulenza giuridica 22.6.2021 n. [8](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa

dell'agevolazione prevista dall'[art. 16](#) co. 1 della L. 166/2016 (c.d. "legge antispreco").

#### **Quadro normativo**

La norma citata stabilisce che la presunzione di cessione di cui all'[art. 1](#) del DPR 441/97 non opera per alcune tipologie di beni qualora la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita ad enti pubblici ovvero ad enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche ([art. 2](#) co. 1 lett. b) della L. 166/2016).

Tali cessioni gratuite sono perciò escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

#### **Tipologie di beni "agevolati"**

Fra le tipologie di beni oggetto di agevolazione individuate dal medesimo [art. 16](#) della L. 166/2016 vi sono anche:

- i beni destinati all'igiene e alla cura della persona o alla pulizia della casa (lett. d);
- i libri e i relativi supporti integrativi (lett. d-bis);
- i prodotti tessili e di abbigliamento, i mobili, materiali edili, televisori, *tablet*, PC e dispositivi per la lettura elettronica (d-ter).

Occorre, però, che si tratti di beni "*non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari*".

#### **Beni non commercializzati per esigenze di mercato**

L'Agenzia ha chiarito che la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti non si riferisce ai beni non più commercializzati, bensì a quelli non idonei alla commercializzazione.

Ne consegue che possono essere oggetto dell'agevolazione anche i beni di cui all'[art. 16](#) co. 1 lett. d), d-bis) e d-ter) della L. 166/2016, che, pur non presentando imperfezioni o altri difetti, non siano più commercializzati in quanto hanno esaurito il loro ciclo di vita commerciale, avendo subito una rilevante riduzione di valore economico tale da non renderne conveniente la vendita (es. beni obsoleti per tecnologia o *design*), o comunque non rispondono più alle esigenze di mercato.

#### **Beni non idonei alla commercializzazione**

Rientrano nell'agevolazione anche i beni che non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi similari legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso che ne alterano in modo rilevante il valore economico. La locuzione "*altri motivi similari*", infatti, fa riferimento a circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, quindi riscontrabili.

#### **Finalità della norma**

Tenendo conto della *ratio* della norma, che è quella di recuperare e donare per fini di solidarietà sociale determinati beni estendendone il ciclo di vita e riducendo così la produzione di rifiuti e scarti, l'agevolazione deve essere in ogni caso riferita a beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o uno scarto.

La sussistenza delle citate condizioni implica una valutazione di fatto.

#### **Requisiti procedurali**

Ai fini dell'agevolazione, occorre in ogni caso che siano assolti gli adempimenti procedurali di cui al co. 3 dell'[art. 16](#) della L. 166/2016 (emissione, per ogni cessione gratuita, di un documento di trasporto o di altro documento equipollente, invio di una comunicazione riepilogativa da parte del donatore, rilascio di apposita dichiarazione da parte del donatario).

#### **Diritto alla detrazione IVA**

L'Agenzia conferma, infine, che le cessioni gratuite dei beni in parola, in presenza delle suddette condizioni, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto equiparate alla distruzione dei beni medesimi, ma consentono al donante di conservare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto o la produzione dei beni.

---

art. 16 L. 19.8.2016 n. 166

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 22.6.2021 n. 8

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2021 - "Agevolazione IVA per le donazioni di beni non più commercializzabili" - Cosentino*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Donazione di beni per solidarietà sociale" - Greco E.*

# Leggi in evidenza

## SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 10.6.2021 N. 4

### SETTORI PARTICOLARI

**AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2020 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2020:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

#### **Soggetti interessati**

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2020 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2019 ovvero nel corso dell'anno 2020, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2019 ovvero nel corso dell'anno 2020, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2019 ovvero nel corso dell'anno 2020, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2019 ovvero nel corso dell'anno 2020, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2020, ovvero titolari di licenza comunitaria o in conto proprio successivamente all'1.1.2020, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

#### **Pedaggi autostradali interessati**

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;
- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 22.6.2021.

Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo l'1.1.2020, le riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

#### **Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi**

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2020, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "PEDAGGI" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>;
- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi;
- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 22.6.2021 e fino alle ore 14.00 del 28.6.2021.

Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 21.7.2021 e fino alle ore 14.00 del 6.8.2021, nonché dalle ore 9.00 del 23.8.2021 alle ore 14.00 del 2.9.2021.

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

#### ***Pagamento dell'imposta di bollo***

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto).

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

#### ***Applicazione delle riduzioni***

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

#### ***Effettuazione dei rimborsi***

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le regole proprie della contabilità pubblica.

## Scadenze della settimana

**28 giugno 2021, Lunedì**

### **Pedaggi autostradali**

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, per la prenotazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

### **Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

**29 giugno 2021, Martedì**

## IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 20.6.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dal 1° al 20.6.2021

**30 giugno 2021, Mercoledì**

## Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

## Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il secondo semestre 2021

## Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti stipulati nell'anno precedente, senza ritenute

## Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

## Contributi e sovvenzioni da pubbliche amministrazioni

Imprese che non redigono la Nota integrativa - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

ONLUS, altre associazioni e fondazioni - Termine per pubblicare on line le informazioni relative alle somme erogate nell'anno precedente, di importo complessivo di almeno 10.000,00 euro

## Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

## Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

## Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali, senza la maggiorazione dello 0,4%

## Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

## Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

## Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento saldo e primo acconto del contributo, senza la maggiorazione dello 0,4%

## Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4%

## Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

## Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

## Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%

## Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%

## Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Presentazione dichiarazione relativa all'anno 2020

## Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile

## Imposte dirette

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti con cittadini e residenti statunitensi, relative all'anno precedente, in base all'Accordo FATCA

Banche, SIM e altre istituzioni finanziarie italiane - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti intrattenuti nell'anno precedente, in base allo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Imprese operanti nel settore dell'intrattenimento digitale - Inizio presentazione in via telematica, dalle ore 12.00, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di prototipi di videogiochi, fino ad esaurimento delle risorse

Imprese, professionisti ed enti non commerciali - Termine per utilizzare in compensazione nel modello F24 o cedere a terzi il credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ordini professionali, altri enti e uffici - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dell'anno precedente relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi di attività di lavoro autonomo

Sportivi professionisti "impatriati" - Termine per il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente e per comunicare l'adesione al Dipartimento per lo Sport

## Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

## IMU

Enti non commerciali - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la

sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi legali

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria

### **IRAP, imposte sostitutive e addizionali**

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

### **IRES**

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento intero ammontare, ovvero prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% o 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa al 31.12.2018, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento dei valori

### **IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive**

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2021 - Versamento somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, senza maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2021, sussistendone l'obbligo - Versamento somme dovute a saldo o in acconto, senza maggiorazione 0,4%

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da dicembre a maggio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza lo 0,4%

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 30 giugno - Versamento complessivo annuo delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro, senza 0,4%

### **IRPEF e IRAP**

Imprenditori individuali - Versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l'estromissione dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019

### **IRPEF e IRES**

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica

all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Termine finale, entro le ore 8.00, per presentare mediante PEC le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo dei veicoli e altri investimenti per il trasporto intermodale

Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2021

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% o 10% sul valore di perizia all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - Versamento intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, senza 0,4%

Soggetti iscritti all'albo dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili o alle CCIAA - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

## **IRPEF o IRES**

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

## **IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

## **IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali**

Persone fisiche che presentano il 730/2021 - Presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 (RT, RM, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2021 in Posta - Regolarizzazione dell'infedele presentazione del modello REDDITI e dei versamenti relativi agli anni precedenti

Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica - Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2021

## **IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive**

Persone fisiche - Versamento del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%

## **IVA**

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese

precedente

Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, con la maggiorazione dell'1,6% di interessi

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, soggetti agli ISA - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari" che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici, senza la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti passivi IVA e consumatori finali - Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità disponibili sul relativo sito

#### **IVAFE**

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021

#### **IVIE**

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

#### **Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

**01 luglio 2021, Giovedì**

#### **IRPEF e IRES**

Imprese di autotrasporto di merci - Inizio, dalle ore 10.00, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 1° al 21.6.2021)

#### **IVA**

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**02 luglio 2021, Venerdì**

### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

## Altre scadenze

**03 luglio 2021, Sabato \***

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

**05 luglio 2021, Lunedì**

### Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di giugno

**10 luglio 2021, Sabato \***

### Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno